



Ogni **bambino** è come un figlio



**LINEE DI CONDOTTA PER LA TUTELA E PROTEZIONE
DEI BAMBINI, DELLE BAMBINE E DEGLI ADOLESCENTI**

LINEE DI CONDOTTA PER LA TUTELA E PROTEZIONE DEI BAMBINI, LE BAMBINE E GLI ADOLESCENTI

Child Safeguarding and Protection Policy (CSPP)

Ultimo aggiornamento: **28/02/2026**

Sommario

Scopo	3
Destinatari.....	3
Responsabilità	4
Consapevolezza	5
Prevenzione.....	5
A. RISORSE UMANE	5
B. SELEZIONE DEI PARTNER	7
C. PROGETTI E ATTIVITÀ	7
D. AMBIENTI A MISURA DEI BAMBINI	8
Segnalazione e risposta	9
Gestione dei dati e riservatezza	11
Monitoraggio.....	12
Allegato 1. Terminologia utilizzata.....	13
Allegato 2: Child Safeguarding and Protection Officer (CPO) e referente Focal Point (FP)	17
Allegato 3: DICHIARAZIONE D’IMPEGNO E AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI	18
Allegato 4: Audit annuale della CSPP	19
Allegato 5: Rapporto di segnalazione	21
Allegato 6: Gestione dell’Abuso tra pari / Peer on peer abuse	25
Allegato 7: Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”)	28

Scopo

Lo scopo generale delle Linee di Condotta per la tutela e la protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti (da qui in avanti denominata “*Policy*”) è di promuovere e garantire il diritto dei bambini, delle bambine e degli adolescenti alla protezione da ogni forma di maltrattamento, trascuratezza, sfruttamento e violenza¹, accogliere le loro idee e opinioni e ascoltarli.

La Policy è necessaria per tutelare:

- ✓ i bambini, le bambine e gli adolescenti, per minimizzare i rischi a cui sono esposti;
- ✓ il personale e i volontari di CIAI, che devono conoscere come comportarsi e come gestire eventuali preoccupazioni relative alla loro sicurezza;
- ✓ l’organizzazione stessa e i partner, riducendo la loro vulnerabilità da accuse infondate.

Questa Policy integra e fa parte delle seguenti policy interne:

- Codice di Condotta (CdC)
- Whistleblowing Policy (WP)
- Linee di condotta sul conflitto d’interesse (LCCI)
- Modello 231 e allegati

Destinatari

CIAI si impegna a garantire un ambiente sicuro per i bambini, le bambine e gli adolescenti tramite il coinvolgimento attivo di tutti gli interlocutori che partecipano alle sue attività e ai suoi progetti.

La policy è indirizzata fundamentalmente ai dipendenti e al personale delle seguenti categorie, da qui in avanti denominati come “*Destinatari della Policy*”:

- ✓ Consiglio direttivo e organi di controllo;
- ✓ Tutti i dipendenti, collaboratori e volontari;
- ✓ Partner ed enti con cui è stato sottoscritto un accordo di partenariato;
- ✓ Consulenti e prestatori di servizi;
- ✓ Appaltatori/subappaltatori;
- ✓ Altre persone che abbiano firmato un contratto con CIAI.

I Destinatari della Policy la sottoscrivono firmando la Dichiarazione d’impegno (Allegato 3) e sono chiamati a rispettare sempre i suoi principi, sia durante l’orario lavorativo sia nella vita privata.

✓ **Tutto il personale, i volontari e i membri del Consiglio Direttivo.**

CIAI fornisce una guida (allegato 1) a tutto il suo personale, ai volontari e ai membri del Consiglio Direttivo su cosa si intende per maltrattamento e abusi, sui potenziali rischi, sulle strategie preventive e sui comportamenti da tenere, sui limiti appropriati quando si lavora con bambini e giovani. La policy mira a ridurre il rischio di violenza e aiuta a creare un ambiente rispettoso e sicuro. La policy serve anche a proteggere i diritti e il benessere dei menzionati Destinatari della Policy, fornendo una guida

¹ Per VIOLENZA si intende qualsiasi comportamento non fortuito posto in essere da genitori, tutori, altri adulti, adolescenti o bambini, a cui consegue un pregiudizio potenziale o reale per la salute, lo sviluppo o la dignità del bambino o dell’adolescente. Tali comportamenti possono essere intenzionali o non intenzionali e comprendono sia atti omissivi (es. negligenza), sia atti commissivi (es. abuso).

Sede Legale

chiara per le loro interazioni con i bambini, le bambine e gli adolescenti. È previsto che tutto il personale di CIAI si attenga alla Policy e, in modo particolare, al Codice di Condotta.

- ✓ **Partner ed enti con cui è stato sottoscritto un accordo.** I partner sono tenuti a rispettare i termini della Policy e a fornire sostegno e cooperazione attiva. Nel caso in cui il partner non abbia una CPP (Child Protection Policy) attiva che rispetti lo standard minimo, CSPP e il Codice di Condotta (CdC) di CIAI devono essere condivisi e firmati dal Rappresentante Legale del partner.
- ✓ **Consulenti, prestatori di servizi, appaltatori/subappaltatori.** I principi chiave sono applicabili ai fornitori a diretto contatto con i beneficiari: CSPP e CdC di CIAI devono essere perciò condivisi e sottoscritti da tali soggetti.

Responsabilità

CIAI si impegna a rispettare, diffondere e monitorare l'applicazione della Convenzione sui diritti dell'Infanzia. CIAI esprime grande preoccupazione per l'elevato numero di violazioni dei diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, spesso vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, punizioni corporali, abusi sessuali e sfruttamento sessuale ed economico, nonché negligenza e per la mancanza di realtà alternative alla famiglia per la cura dei bambini, qualora questa non riesca a farsene garante.

L'impegno di CIAI per la tutela dei bambini si basa su quattro aree principali:

- ✓ **Consapevolezza:** garantire che tutti i Destinatari della Policy e tutte le persone coinvolte (la comunità, bambini e bambine) siano consapevoli e coscienti del problema dell'abuso all'infanzia e dei rischi legati ad ogni azione;
- ✓ **Prevenzione:** garantire che attraverso la consapevolezza, le buone pratiche, un ambiente sicuro e la partecipazione dei bambini e delle bambine i rischi siano ridotti al minimo;
- ✓ **Segnalazione:** garantire che i Destinatari della Policy e tutte le persone coinvolte (la comunità, i bambini e bambine) siano a conoscenza di quali misure dovrebbero essere prese laddove sorgano dubbi sulla sicurezza dei minori;
- ✓ **Risposta:** garantire che vengano intraprese azioni per sostenere e proteggere le bambine e i bambini, supportare il personale e i volontari, laddove ne sorga il bisogno.

Nel caso in cui i Destinatari della Policy non rispettino i principi di questa Policy, CIAI si riserva il diritto di ritirare il finanziamento e/o risolvere qualsiasi accordo o contratto esistente.

Violazioni gravi o ripetute della Policy possono richiedere rigide misure disciplinari, come lo scioglimento del contratto del dipendente; possono essere intrapresi ulteriori provvedimenti, come la segnalazione alle autorità competenti secondo i termini stabiliti dalla legge in italiana.

Sede Legale

Consapevolezza

Comprendere i bambini, le bambine e i ragazzi e conoscere le forme di violenza e i danni ad esse legati, costituiscono il punto di partenza per la creazione di un ambiente sicuro. Nel primo allegato “Terminologia utilizzata” trovate le definizioni ed esempi utili per identificare la presenza di possibili forme di maltrattamento e di sfruttamento.

Questa Policy è condivisa con:

- **Bambini e bambine.** I bambini, le bambine e gli adolescenti partecipano all’attuazione della Policy. Per creare una cultura della sicurezza attiva e reattiva è richiesto che i minori:
 - ✓ vengano ascoltati
 - ✓ abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni e che esse vengano ascoltate
 - ✓ comprendano il fenomeno del maltrattamento e conoscano comportamenti preventivi
 - ✓ imparino i loro diritti e le strategie di protezione, in modo da assumere un ruolo attivo nella tutela di sé stessi e di altri bambini e bambine.

- **Famiglie e tutor.** La vera forza di un’organizzazione sicura per i minori risiede nella capacità e nella volontà dei membri dell’organizzazione - compresi i bambini e le bambine, le loro famiglie e i loro tutori - di dare vita alla Policy attraverso una chiara comprensione dei diritti dei bambini e delle bambine.

- **Comunità e tutti i soggetti interessati** (donatori, funzionari, membri della rete). CIAI comunica il proprio impegno per la sicurezza dei bambini e delle bambine a tutti i soggetti e le parti interessate.

In ogni azione o progetto, i principi di questa Policy saranno condivisi con tutti i bambini e le bambine destinatari delle attività, con le famiglie, i tutori e con la comunità **in un modo che sia a loro comprensibile.**

Prevenzione

A. RISORSE UMANE

CIAI applica i principi del **reclutamento sicuro (safe recruitment)** in tutte le fasi di selezione, adottando procedure che prevengano l’accesso a ruoli sensibili da parte di persone che possano rappresentare un rischio per l’integrità fisica, psicologica o relazionale dei minori.

Durante il processo di selezione CIAI valuta:

- la motivazione a lavorare su tematiche inerenti all’infanzia e all’adolescenza;
- l’attitudine al rispetto dei diritti dei minori;
- la comprensione dei bisogni materiali ed emotivi dei bambini, delle bambine e degli adolescenti nei contesti locali;
- la conoscenza di tematiche sensibili, come l’adozione internazionale;
- valori come onestà, affidabilità, lealtà, rispetto, non discriminazione;
- verifica delle referenze; almeno due nominativi richiesti;

I colloqui includono **domande comportamentali e situazionali** volte a valutare la consapevolezza e l’idoneità del/la candidato/a a lavorare in ambienti dove sono presenti minori.

Sede Legale

Tutti i candidati sono tenuti a:

- **firmare la Child Safeguarding and Protection Policy e il Codice di Condotta** di CIAI prima dell'assunzione o dell'attivazione del rapporto di collaborazione;
- **fornire il certificato penale e del casellario dei carichi pendenti**, acquisibili presso il casellario giudiziale. Qualora il certificato non sia disponibile al momento della selezione, è richiesta un'autodichiarazione sull'assenza di condanne penali (Allegato 3)
- **partecipare obbligatoriamente a una sessione formativa iniziale** sulla protezione dell'infanzia e la CSPP.

Tutti gli annunci di selezione pubblicati da CIAI devono contenere esplicitamente un paragrafo che evidenzi l'impegno dell'organizzazione per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza. A titolo esemplificativo:

“CIAI ETS promuove attivamente un ambiente sicuro per i bambini, le bambine e gli adolescenti. La selezione avverrà in conformità alla Child Safeguarding and Protection Policy dell'organizzazione.

Il/la candidato/a selezionato/a sarà tenuto/a a firmare il Codice di Condotta, partecipare a una formazione obbligatoria sulla protezione dell'infanzia e fornire, se previsto, il certificato del Casellario Giudiziale o un'autodichiarazione sull'assenza di condanne penali.”

In conformità all'art. 2 del D.Lgs. 39/2014, prima di stipulare un contratto di lavoro CIAI acquisisce e verifica il **certificato del Casellario Giudiziale** per tutte le persone che ricoprano ruoli che comportano contatto diretto e continuativo con minori, in presenza o online (es. educatori, operatori, formatori, consulenti coinvolti in attività con beneficiari minorenni). Se il certificato non è immediatamente disponibile, è richiesta un'autodichiarazione (Allegato 3), da sostituire con il certificato non appena possibile. La richiesta non va ripetuta alla scadenza della validità del certificato.

Il certificato non è richiesto nei seguenti casi:

- personale impegnato esclusivamente in attività amministrative o tecniche, senza contatto diretto con i beneficiari minorenni;
- visitatori occasionali, accompagnati e sempre sotto supervisione continua da parte di personale autorizzato.

Nei casi in cui il certificato non sia richiesto, volontari, stagisti e collaboratori sono comunque tenuti a firmare un'autodichiarazione sull'assenza di condanne penali rilevanti (Allegato 3), prima di iniziare le attività.

Il Consiglio Direttivo conferisce diverse responsabilità nell'applicazione della Policy secondo il ruolo assunto dal personale:

- **Tutto il personale e i volontari:** devono attenersi alla Policy, al Codice di Condotta e alle altre Policy collegate che hanno sottoscritto.
- **Tutti i responsabili di programma, progetti e azioni:**
 - devono assicurare che i destinatari e la comunità siano informati sulla Policy e sulle modalità di segnalazione.
 - sono tenuti ad assicurare che i partner abbiano una Policy/sottoscrivano la Policy di CIAI.
- **La Direttrice, i responsabili di settore e delle sedi:** devono assicurarsi che i nuovi assunti e i volontari ricevano la formazione sulla Policy e che tutto il personale sotto la loro responsabilità sia aggiornato in riferimento alla Policy.

Sede Legale

- La Direttrice nomina un **Child Protection Officer** a livello di sede centrale, che coordina e assiste il personale e le sedi nell'applicazione della Policy, e nomina i **Focal Point** (Allegato 2: Child Protection Officer (CPO) e Focal Point (FP)).

B. SELEZIONE DEI PARTNER

Per garantire la sicurezza delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, è fondamentale selezionare partner adeguati con cui collaborare. Nella selezione dei partner CIAI valuta:

- la conoscenza dei bisogni materiali ed emotivi dei minori nei contesti locali
- la condivisione di missione, valori e strategie comuni
- di condividere e sottoscrivere sia la Policy che il CdC di CIAI: nel caso in cui il partner non abbia una CPP e un CdC che rispetti lo standard minimo, devono essere condivise e sottoscritte sia la Policy che il CdC di CIAI, firmate dal Rappresentante legale del partner.

Gli accordi con i partner comprendono:

- il continuo confronto sulle tematiche legate alla protezione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti e sui rispettivi approcci
- il supporto, se necessario, nella applicazione della Policy
- la partecipazione all'Unità di Risposta della Policy (vedere "risposta").

C. PROGETTI E ATTIVITÀ

Per ogni progetto e attività viene condotta un'**analisi dei rischi** (da aggiornare annualmente) con un approccio partecipativo, valutando il potenziale impatto su bambini, bambine e adolescenti coinvolti e individuando strategie adeguate per ridurli al minimo. In funzione del rischio le azioni sono divise in 3 categorie:

- ✓ **RISCHIO BASSO:** progetti e azioni che non prevedono nessun contatto con i bambini, le bambine e gli adolescenti
- ✓ **RISCHIO MEDIO:** progetti e azioni che prevedono il contatto con i bambini, le bambine e gli adolescenti (come visite, sondaggi, attività di classe, ecc.)
- ✓ **RISCHIO ALTO:** progetti e azioni che prevedono il lavoro e il contatto intenso o frequente e continuativo con le bambine, i bambini e gli adolescenti, soprattutto se di forma individuale, come presidi educativi, campus, tutoring (anche online), orientamento, ecc.

Nel caso in cui l'analisi non sia stata fatta, o i rischi non possano essere ridotti o mitigati, il progetto o azione non sarà approvato dalla Direzione.

Ogni progetto elaborerà una Guida ai comportamenti etici e appropriati nella relazione tra adulti, bambine, bambini e adolescenti — un vero e proprio **Codice di Condotta rivolto sia ai minori sia agli adulti** —, costruita a partire dai rischi e dai bisogni specifici emersi nel contesto di riferimento.

La comunicazione dei progetti e delle attività deve essere sempre rispettosa della dignità delle bambine, dei bambini e degli adolescenti:

- ✓ le loro storie ed immagini devono essere selezionate nel rispetto del superiore interesse del bambino e pubblicate solo dopo aver ricevuto il consenso da parte del bambino o adolescente e dal genitore o tutore legale
- ✓ tutte le immagini devono ritrarre le bambine, i bambini e gli adolescenti in maniera adeguata e rispettosa, e non come vittime
- ✓ i titoli dei progetti devono mettere in luce positivamente gli obiettivi e i risultati piuttosto che le

- problematicità e le vulnerabilità del contesto
- ✓ le immagini ritraenti bambine e bambini devono considerare il loro abbigliamento ed atteggiamento.

Inoltre, i **sostenitori, le persone che visitano i progetti e/o che interagiscono con i destinatari** all'interno di un'azione promossa da CIAI devono seguire e rispettare le seguenti regole:

- ✓ fornire i propri dati personali di identificazione
- ✓ seguire attentamente le indicazioni del personale che guiderà la visita o attività
- ✓ concordare in anticipo qualsiasi donazione
- ✓ evitare l'uso di un linguaggio o comportamenti che siano irrispettosi, sessualmente allusivi, umilianti o culturalmente inappropriati nei confronti dei minori
- ✓ non fumare, non fare uso di sostanze né di bevande alcoliche
- ✓ non fotografare o filmare senza autorizzazione previa
- ✓ non chiedere dati personali ai destinatari minorenni e non condividere i propri
- ✓ preferire la presenza di almeno due adulti (di cui uno sia personale CIAI) durante gli incontri con destinatari minorenni; ove possibile, evitare le attività *one to one* tra un minore e un adulto.
- ✓ durante gli incontri *online*/le videoconferenze con destinatari minorenni registrare le sessioni e/o prevedere la compresenza di una persona autorizzata CIAI e/o un'altra modalità di controllo. Si raccomanda che le bambine e i bambini sotto i 14 anni abbiano nelle vicinanze un adulto di fiducia (nominato dalle bambine e dai bambini stessi).

D. AMBIENTI A MISURA DEI BAMBINI

Al centro di tutti gli sforzi per eliminare la violenza nei confronti delle bambine e dei bambini ci sono gli stessi bambini, bambine e adolescenti che, a ogni livello, devono essere adeguatamente coinvolti nel processo, acquisendo consapevolezza dei loro diritti e delle loro responsabilità. Un ambiente a loro misura, accogliente e sicuro, favorisce questi processi.

Un ambiente è a “misura dei bambini e delle bambine” quando:

- ✓ si tiene conto delle opinioni e dei bisogni delle bambine, dei bambini o adolescenti
- ✓ la pace e la parità di genere sono rispettati e le discriminazioni e i pregiudizi non sono accettati
- ✓ bambini e adolescenti sono ascoltati e vengono promosse opportunità di partecipazione
- ✓ vengono promossi stili di vita sani e l'acquisizione di competenze cognitive, relazionali ed emotive
- ✓ il luogo è accessibile a tutti, compreso chi è portatore di disabilità o di bisogni speciali
- ✓ il luogo è decorato con colori adatti a bambini, bambine e adolescenti e con idee e suggerimenti espressi dai bambini
- ✓ le bambine, i bambini e gli adolescenti sono soggetti attivi nel processo di apprendimento
- ✓ in caso di spazi o presidi educativi, in cui i minori trascorrono molto tempo e svolgono attività, dovrebbe essere messo in pratica un codice di comportamento rivolto ai bambini e alle bambine e da essi stessi creato
- ✓ è sicuro, ossia non ci sono forme di violenza, abuso, sfruttamento e tutto il personale applica la Policy e il CdC.

Sede Legale

Segnalazione e risposta

Per garantire il diritto dei bambini, delle bambine e degli adolescenti alla protezione, è fondamentale prevedere una procedura semplice e trasparente per segnalare eventuali sospetti di abuso.

Chi può fare una segnalazione? Ogni bambino o adolescente, un genitore, un familiare, un membro del personale, un volontario, un membro del Consiglio Direttivo, i partner, la comunità.

Cosa può essere segnalato? qualsiasi sospetto di comportamenti lesivi del diritto delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alla protezione, qualsiasi preoccupazione circa la sicurezza, qualsiasi violazione del Codice di Condotta.

Nota per le Segnalazioni esterne da parte di un operatore/volontario: dal momento che lavoriamo con bambini e bambine in situazioni di vulnerabilità, ci capita spesso di venire a conoscenza di situazioni problematiche — come abusi o negligenze — preesistenti o non direttamente collegate alle nostre attività. In questi casi, vi ricordiamo che comportamenti come giocare ai videogiochi fino a tardi, fumare di nascosto, usare un linguaggio inappropriato, etc. se non implicano un rischio concreto per il/la minore, devono essere affrontati nell'ambito delle ordinarie attività educative.

Come fare una segnalazione? Con un verbale o documento scritto, con una telefonata, una mail, un colloquio, una lettera e ogni altra valida modalità.

A chi segnalare? Al Referente di progetto (Focal Point), al Child Protection Officer (CPO) o, eventualmente, ai responsabili di settore, di sede o alla direzione. Nel momento della segnalazione scatta la procedura di gestione dei casi.

La Direzione nomina un responsabile della protezione dei minori (CPO – Child Protection Officer) a cui è affidato il coordinamento delle attività rivolte al personale per l'applicazione della Policy (Allegato 2). Oltre al CPO, la Direttrice nomina i Referenti di progetto (Focal Point – FP) che devono assicurare che i destinatari e la comunità siano informati sulla Policy e su come fare le eventuali segnalazioni (Allegato 2: Child Safeguarding and Protection Officer (CPO) and Focal Point (FP)).


La procedura di segnalazione in ogni azione e progetto deve essere chiara, facilmente accessibile e deve garantire il rispetto del superiore interesse del bambino e di due valori chiave:

1. **La riservatezza:** l'identità di chi dovesse denunciare un caso di abuso deve restare segreta, così come il motivo della denuncia. Questo è possibile fintanto che la persona non verrà eventualmente chiamata a testimoniare in un processo.
2. **Equità:** l'accusato, se Destinatario della Policy, sarà supportato al meglio delle capacità CIAI in virtù del principio giuridico di presunzione di non colpevolezza e sarà ritenuto innocente sino a prova contraria.

Al fine di garantire un appropriato supporto, i progetti e le azioni, insieme ai donatori e ai partner, dovranno prevedere un fondo di rischio e assistenza, oltre alle risorse che CIAI potrà/potrebbe tempestivamente mobilitare.

La procedura **per la segnalazione dei casi e la risposta** alle potenziali situazioni di pericolo, è questa:

Sede Legale



Sede Legale

Gestione dei dati e riservatezza

La presente sezione definisce i principi e le procedure relative al trattamento, alla trasmissione, alla conservazione e alla riservatezza dei dati personali nell'ambito della gestione delle segnalazioni di protezione dell'infanzia, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alla normativa nazionale vigente.

CIAI garantisce che il trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni CSPP avvenga secondo i seguenti principi:

- Liceità, correttezza e trasparenza
- Limitazione della finalità: i dati sono raccolti e trattati esclusivamente per la gestione della segnalazione.
- Minimizzazione dei dati: sono raccolti solo i dati pertinenti e necessari.
- Limitazione della conservazione: i dati sono conservati solo per il tempo necessario.
- Integrità e riservatezza: protezione contro accessi non autorizzati e perdita di dati.

Le segnalazioni da parte dei "Destinatari della Policy" devono essere trasmesse esclusivamente via email a segnalazione@ciai.it rispettando i seguenti criteri di sicurezza e riservatezza.

A. L'oggetto dell'email non deve contenere nomi o dati identificativi. Utilizzare la seguente struttura:
CSPP_GGMMAAAA_NOMEPROGETTO_PRIORITÀ

Esempio: CSPP_18062025_PRISMI_ALTA

L'oggetto così costruito, se non presente nella prima email, vi sarà assegnato al momento della risposta, e non deve mai variare negli aggiornamenti, per evitare duplicazioni.

Classificazione della priorità

- ALTA – Pericolo imminente per un minore/adulto vulnerabile e/o coinvolgimento diretto di staff, volontari o collaboratori
- MEDIA – Rischio non imminente ma da monitorare
- BASSA – Situazioni non urgenti, gestibili in autonomia per gli Focal Point

B. Destinatari: le email vanno inviate esclusivamente alle persone con autorizzazione :

- CPO (Child Protection Officer)
- FP (Focal Point CSPP)
- Responsabile di Settore
- Altre persone autorizzate

-> Non aggiungere altri destinatari in copia (cc).

Per garantire la sicurezza nella trasmissione, non includere nel corpo della email dati sensibili o particolari ai sensi dell'art. 9 GDPR es. stato di salute specifico, situazioni di disabilità, appartenenza etnica, religiosa o politica, orientamento sessuale, situazioni familiari particolari, condanne o procedimenti giudiziari in corso, ecc Altri dati definiti "particolari" secondo l'Art. 9 GDPR, a meno che non siano strettamente necessari per la valutazione del rischio – in questo caso devono essere resi anonimi o generalizzati.

Sede Legale

C. Contenuto della email

- **Prima segnalazione via email:** utilizzare Allegato 5° (con dati identificativi) → sarà archiviato e l'email eliminata da tutte le caselle.

- **Aggiornamenti via email:**

- Valersi solo dell'oggetto assegnato CSPP_GGMMAAAA_NOMEPROGETTO_PRIORITÀ
- Menzionare solo iniziali per minori (es. L.P. per Lola Perez).
- Riferirsi agli adulti con ruoli funzionali (es. educatrice, coordinatore, madre).
- Utilizzare Allegato 5B, senza dati sensibili

È vietato usare piattaforme esterne (Drive, Dropbox, etc.) per salvare segnalazioni o per allegare via link, e trasferire dati non protetti fuori dal sistema ufficiale CIAI (Server interno).

D. Conservazione e accesso ai dati

- Archiviazione: le segnalazioni sono conservate in cartelle di rete protette, accessibili solo da CPO, FP, Responsabile di Settore, personale autorizzato.
- Tutte le persone che hanno accesso ai dati personali contenuti nelle segnalazioni devono aver formalmente sottoscritto l'incarico al trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR.
- Tutte le persone che hanno accesso ai dati personali contenuti nelle segnalazioni, in caso di attività lavorativa condotta in regime di smart working, sono tenute a seguire le regole di sicurezza e di riservatezza specificate dalla Direzione nel contratto di smart working. I dati vengono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della segnalazione e successivamente conservati per 5 anni dalla chiusura del caso, salvo necessità di tutela in sede giudiziaria.
- Non è consentita la duplicazione non autorizzata dei documenti.

Nel caso in cui i dati debbano essere condivisi con enti esterni (es. assistenti sociali, dirigenti scolastici, forze dell'ordine, etc): verificare che la condivisione sia necessaria e proporzionata, inviare solo i dati pertinenti e usando canali sicuri.

E. Informativa privacy

CIAI fornisce a tutti i segnalanti e alle persone coinvolte un'apposita Informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR, disponibile in :

https://www.ciai.it/wp-content/uploads/2025/05/Informativa-segnalazioni_CSPP_20250526.pdf

che specifica la finalità del trattamento, dati trattati, modalità e durata, diritti degli interessati e modalità di esercizio, contatti del Titolare e del DPO (privacy@ciai.it).

Monitoraggio

Audit annuale della Policy: il CPO valuterà annualmente (entro il 31 marzo di ogni anno) l'applicazione della Policy attraverso dei questionari di autovalutazione (Allegato 4) e preparerà una relazione da sottoporre alla Direttrice e al Consiglio Direttivo.

La Policy viene aggiornata dal CPO almeno una volta ogni 3 anni. Le modifiche vengono sottoposte alla Direttrice e al Consiglio Direttivo per approvazione.

CIAI
Centro Italiano Aiuti all'Infanzia
C.F. 80142650151 - P.Iva 05590290960

Sede Legale

Via Bordighera, 6 - 20142 Milano
Tel +39 02 848441
info@ciai.it - www.ciai.it

Allegati

Allegato 1. Terminologia utilizzata

Comprendere le bambine, i bambini e i ragazzi e conoscere le forme di violenza e i danni ad essi legati costituiscono il punto di partenza per la creazione di un ambiente sicuro.

Per **VIOLENZA** si intende qualsiasi comportamento non fortuito posto in essere da genitori, tutori, altri adulti, adolescenti o bambini, a cui consegue un pregiudizio potenziale o reale per la salute, lo sviluppo o la dignità del bambino o dell'adolescente. Tali comportamenti possono essere intenzionali o non intenzionali e comprendono sia atti omissivi (es. negligenza), sia atti commissivi (es. abuso).

All'interno di questa vasta definizione si possono individuare cinque principali categorie di maltrattamento: il maltrattamento fisico, l'abuso sessuale, il maltrattamento psicologico, la trascuratezza o trattamento negligente e lo sfruttamento. Sebbene vi sia un ampio consenso circa l'esistenza di tali categorie di maltrattamento, non esiste un'unanimità di pareri sulle loro definizioni.

CIAI ricorre alla terminologia utilizzata dalla maggior parte delle Agenzie Internazionali, dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni che si occupano di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

1. Maltrattamento infantile

Un qualsiasi atto deliberatamente posto in essere da un genitore o da un soggetto con una posizione di potere, responsabilità e fiducia nei confronti del bambino o del ragazzo e che possa procurare un danno potenziale o reale alla sua sicurezza, al suo benessere, alla sua dignità e al suo sviluppo. Esso ricomprende tutte le forme di pregiudizio fisico e psicologico, accomunate da un abuso di potere e dal tradimento della fiducia del bambino da parte dell'adulto.

- *Peer on peer abuse* - L'abuso tra pari si verifica quando un minore viene sfruttato, è vittima di bullismo e/o è danneggiato dai suoi coetanei o altri bambini e bambine di simile età e può avere diverse forme: le molestie sessuali, il *sexting*, l'uso di un linguaggio di odio, il bullismo, il *body shaming*, etc. (vedere Allegato 6: Gestione dell'Abuso tra pari / Peer on peer abuse)

Attività. Cosa pensi della famosa raccomandazione "*non accettare caramelle dagli sconosciuti*" ?

- a) nella grande maggioranza dei casi chi compie abusi non è affatto una persona sconosciuta, ma è qualcuno che il bambino conosce bene.
- b) nella grande maggioranza dei casi chi compie abusi è una persona sconosciuta.

Purtroppo le statistiche dicono che la maggior parte delle volte sono le persone vicine ad abusare dei bambini.

Sede Legale

Maltrattamento fisico

Con maltrattamento fisico si intende qualsiasi condotta che arrechi danno fisico reale o potenziale a un bambino o a un adolescente e che viene realizzata da un adulto o da un coetaneo. A differenza delle altre forme di maltrattamento, nel maltrattamento fisico si è in presenza dei seguenti elementi:

- l'imprevedibilità della condotta: il bambino o l'adolescente non sa cosa può scatenare la collera e l'aggressione e si muove costantemente nell'incertezza
- gli attacchi di collera: il comportamento aggressivo è determinato dalla collera e dal desiderio di esercitare un forte controllo sul bambino o sull'adolescente, tanto che quando maggiore è la collera, più intenso sarà il maltrattamento
- la paura come strumento di controllo del comportamento del bambino o dell'adolescente: non è raro che il maltrattante creda che il bambino o l'adolescente debba avere paura per imparare a comportarsi correttamente e per questo crei un clima di intimidazione per correggere il comportamento e ottenere rispetto e obbedienza. Tuttavia, in questo modo il bambino non impara a comportarsi adeguatamente e a crescere ma solo a evitare le percosse.

Maltrattamento psicologico

Con maltrattamento psicologico intendiamo un comportamento ripetuto nel tempo che pregiudica lo sviluppo affettivo, cognitivo e relazionale del bambino o dell'adolescente e la sua percezione di sé. Può assumere diverse forme e accompagna spesso gli altri tipi di maltrattamento. Non comportando normalmente un pregiudizio fisico, risulta difficile da dimostrare e richiede talvolta l'intervento delle autorità.

Alcuni esempi di maltrattamento psicologico:

- sminuire, umiliare e criticare costantemente un bambino o un adolescente
- ridicolizzarlo per sminuirne la personalità, l'aspetto fisico o le capacità
- farlo sentire inadeguato e non amato
- farlo vivere in un clima di intimidazione e angoscia e renderlo vittima di bullismo
- esporre il bambino o l'adolescente alla violenza e all'abuso di altri soggetti, come per esempio genitori, fratelli o addirittura animali domestici.

Sono forme di maltrattamento:

- *Body shaming o derisione del corpo*: è l'atto di deridere/discriminare una persona per il suo aspetto fisico.
- *Bullismo (e cyberbullismo)*: è una forma di comportamento violento e intenzionale, tanto di natura fisica che psicologica, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone percepite come più deboli.

Sede Legale

Per un approfondimento con riguardo alle attività fra pari, riferirsi all'Allegato 6: Gestione dell'Abuso tra pari/Peer on peer abuse.

2. Abuso sessuale

Con abuso sessuale si intende il coinvolgimento, come oggetto di gratificazione, di un bambino o di un adolescente in attività sessuali, con o senza contatto fisico, da parte di un adulto o di un coetaneo.

Alcuni esempi di abuso sessuale: toccare i genitali, masturbazione, sesso orale, penetrazione vaginale o anale, esposizione alla pornografia, etc.

- Il *Sexting* - neologismo utilizzato per indicare l'invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite internet. Il *sexting* può avere gravi conseguenze legate alla diffusione su web e social (*revenge porn*, *sextortion* e *cyberbullismo*), conseguenze emotive e di sviluppo e anche conseguenze legali (reati connessi con la pedopornografia).

3. Trascuratezza e negligenza

Con trascuratezza o negligenza intendiamo l'inadeguata attenzione rispetto ai bisogni materiali ed emotivi del bambino o dell'adolescente, da parte dei genitori o di chi ha il compito di prendersene cura, pur disponendo dei mezzi. La fattispecie ricomprende l'incapacità di proteggere il bambino o l'adolescente da potenziali pericoli e di garantire e tutelare i suoi bisogni primari quali le cure mediche, l'istruzione e una crescita emotiva adeguata, spesso fino al punto di esporlo a un pregiudizio fisico ed emotivo.

- La Patologia delle cure, cioè quelle condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili delle bambine e dei bambini non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni fisici e psichici, in rapporto al momento evolutivo e all'età.
 - Incuria vera e propria: si realizza quando le cure sono carenti
 - Discuria: si realizza quando le cure vengono fornite in modo distorto, non appropriato al momento evolutivo e/o alle necessità del bambino
 - Ipercure: si realizza quando le cure sono somministrate in eccesso.

4. Danno

Con danno intendiamo le conseguenze di sfruttamento, violenza, maltrattamento e trascuratezza nei confronti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, lesive del loro sviluppo psico-fisico, affettivo e comportamentale, della loro salute, delle relazioni sociali e familiari, del loro diritto all'educazione e delle loro aspirazioni.

I diritti dei bambini, delle bambine e degli adolescenti alla protezione contro il maltrattamento, la trascuratezza, lo sfruttamento e la violenza.

Gli articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza relativi alla protezione dei bambini e dei ragazzi sono: art. 9 (separazione dai genitori), art. 10 (ricongiungimento familiare), art. 11 (trasferimenti e non ritorni illeciti), art. 16 (protezione della vita privata), art. 19 (protezione da maltrattamenti, abbandono, trascuratezza e sfruttamento), art. 20 (protezione del bambino fuori dal suo ambiente familiare), art. 21 (adozione), art. 22 (bambini rifugiati), art. 23 (bambini disabili), art. 24 (diritto alla salute e all'assistenza), art. 25 (riesame e monitoraggio delle forme di assistenza), art. 32 (sfruttamento economico minorile), art. 34 (sfruttamento sessuale minorile), art. 35 (vendita, traffico e rapimento), art. 37 (protezione dalla tortura, da trattamenti crudeli, inumani e degradanti e dalle forme di privazione illegale della libertà), art. 38 (conflitto armato), art. 39 (reinserimento sociale), art. 40 (giurisdizione minorile e minorenni in conflitto con la legge).

Gli articoli non direttamente connessi alla protezione ma che costituiscono complementi essenziali per garantire la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono: art. 2 (divieto di discriminazione), art. 3 (migliore interesse del bambino), art. 4 (attuazione dei diritti e cooperazione), art. 5 (sviluppo delle capacità del bambino e supporto al genitore, alla famiglia allargata e alla comunità), art. 6 (diritto alla vita), art. 7 (diritto a un nome e a una nazionalità), art. 8 (tutela dell'identità), art. 18 (responsabilità genitoriale), art. 26 (sicurezza e previdenza sociale), art. 27 (standard adeguato di vita e di protezione sociale), art. 28 e art. 29 (educazione), art. 31 (gioco, riposo e tempo libero).

Sede Legale

Allegato 2: Child Safeguarding and Protection Officer (CPO) e referente Focal Point (FP)

Entrambe le figure sono designate dalla Direzione di CIAI

Responsabilità da inserire nel JD del personale designato come:

A. Child Safeguarding and Protection Officer (Responsabile per la tutela e la protezione dei minori - CPO)

Il CPO supporterà il Focal Point assumendo le responsabilità descritte di seguito:

- monitora l'attuazione della CSPP
- assicura la formazione e l'aggiornamento del personale
- assicura che tutti gli incidenti segnalati siano registrati correttamente
- assume un ruolo guida nella sensibilizzazione e nel fornire supporto ai Destinatari della Policy
- garantisce il follow up dei casi segnalati
- gestisce la posta per le segnalazioni
- Prepara l'audit/relazione annuale

B. Focal Point/referente di sede, programma, progetto e/o attività

- monitora l'attuazione delle misure preventive per la sede il programma, il progetto e/o l'attività
- realizza l'analisi dei rischi e prepara la Guida ai comportamenti etici e appropriati nella relazione tra adulti e bambini/adolescenti (codice di condotta di progetto)
- predispone gli strumenti adeguati per facilitare le segnalazioni
- assicura che tutti gli incidenti siano correttamente registrati e segnalati al CPO
- assume un ruolo guida nella sensibilizzazione e nel fornire supporto a bambine, bambini e adolescenti, alla comunità e ai partner
- Esegue l'audit annuale

Sede Legale

Allegato 3: DICHIARAZIONE D'IMPEGNO E AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI

Policy di Protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti di CIAI

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO

Io, *Nome e cognome*, dichiaro d'aver letto e compreso la Policy di Protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti di CIAI, che ha come scopo generale quello di promuovere e garantire il diritto dei bambini, delle bambine e degli adolescenti alla protezione da ogni forma di maltrattamento, trascuratezza, sfruttamento e violenza. La Policy definisce le procedure alle quali CIAI si attiene per aumentare la sua capacità di gestire e ridurre i rischi di maltrattamento o abuso nella realizzazione delle attività dell'organizzazione.

Io sono d'accordo con i principi in esso contenuti e accetto l'importanza di attuare la Policy e le prassi di protezione dell'infanzia mentre si lavora con CIAI.

Nome completo

Numero di C.I.:

Qualifica / ruolo:

Firma e data

AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI

Io, *Nome e cognome*, dichiaro di non essere mai stato/a incriminato/a per alcun reato che concerne l'infanzia (Decreto Legislativo n° 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale delle bambine e dei bambini e la pornografia infantile).

Nome completo

Numero di C.I.:

Qualifica / ruolo:

Firma e data

Sede Legale

Allegato 4: Audit annuale della CSPP

SEDE/PROGETTO _____

Focal Point: _____

Data: 31/12/202__

Rispondere a tutte le domande	SI/NO/P n/a	se la risposta è "No" o parzialmente (P) , spiega brevemente
Consapevolezza		
1. Tutti i Destinatari della Policy hanno firmato la dichiarazione?		
2. Tutti i nuovi Destinatari della Policy sono stati formati?		
3. Tutti i Destinatari della Policy sono stati aggiornati?		
4. I bambini sono stati informati?		
5. Le famiglie e i membri della comunità sono stati informati?		
6. I partner e tutte le parti interessate sono stati informati e hanno sottoscritto la Policy?		
Prevenzione		
7. RISORSE UMANE - Sono state applicate le misure preventive per la selezione e reclutamento di nuove risorse umane?		
8. SELEZIONE DEI PARTNER - Sono state applicate le misure preventive per la selezione dei partner?		
9. PROGETTI E ATTIVITÀ - I Focal Point sono attualmente nominati?		
10. PROGETTI E ATTIVITÀ - È stata effettuata la valutazione del rischio?		
11. PROGETTI E ATTIVITÀ - È stato stesso il codice di condotta di progetto ed è stato condiviso con i destinatari delle azioni e della Policy?		
12. AMBIENTI A MISURA DEI BAMBINI - Sono state applicate le misure necessarie per assicurare un ambiente a misura dei bambini e delle bambine?		

Sede Legale

Segnalazione		
13. Nel corso dell'anno le sono stati segnalati direttamente ____ casi?		Numero=
14. Le procedure di GESTIONE DEI CASI hanno sempre rispettato i valori chiave di riservatezza e correttezza?		
15. Le bambine e bambini hanno segnalato direttamente dei casi? (Sì se almeno 1 caso)		
16. I tempi e le modalità previste per le segnalazioni sono state rispettati?		
17. È stata intrapresa un'azione per supportare e seguire tutti i casi segnalati?		

Appunti/notes:

Sede Legale

Allegato 5: Rapporto di segnalazione

- Via piattaforma <https://www.ciai.it/segnalazioni-e-whistleblowing/>
- Via email preferenziale per interni segnalazione@ciai.it

LA SEGNALAZIONE

	Chi compila cosa	Dove va salvato
Fase 1 - Segnalazione	Operatore/volontario	5.A Modulo base (nome reale permesso) inviato SOLO a CPO/FP archiviato in rete, e l'email viene eliminata da tutte le caselle.
FASE 2 - Registrazione ufficiale	CPO/FP	Scheda Identificativa in cartella protetta (visibile solo a chi autorizzato)
FASE 3 -	CPO/FP	Allegato 5B - Aggiornamento della segnalazione - archiviato in rete
FASE 4 -	CPO	Archiviazione ed eliminazione dopo 5 anni

Il/la segnalante, invia la seguente informazione al referente (CPFP p CPO)

Allegato 5A - Modulo base

Questo modulo viene inviato via email SOLO al CPO o FP, con oggetto il codice della segnalazione

Codice della segnalazione: CSPP_[DATA] – [PROGETTO] – [PRIORITÀ]

1. Dati del segnalante

Nome e cognome: _____

Data: ____ / ____ / ____

Ruolo: _____

Bambino/a Genitore Staff CIAI Volontario Insegnante Altro: _____

2. Azione immediata, se necessaria

Nessuna Richiesto supporto medico/psicologico Altro: _____

3. Data ricezione segnalazione: ____ / ____ / ____

4. Descrizione della preoccupazione o del sospetto

In parole semplici:

- Chi è coinvolto (nome del bambino/a, se conosciuto):
- Altri elementi utili (luogo, tempo, eventuali testimoni):

5. Età approssimativa della presunta vittima: _____ anni

Genere: Maschio Femmina Altro Non dichiarato

6. Chi è informato

Focal Point informato: Sì No

CPO informato: Sì No

Responsabile Settore : Sì No

6. Compilato da (se diverso de segnalante)

Nome e ruolo: _____

Data: ____ / ____ / ____

Firma: _____

FASE 2 • Scheda Identificativa della segnalazione

Scheda Identificativa EXCEL in cartella protetta (visibile solo a chi autorizzato)

Codice Caso	Nome Bambino	Cognome	Progetto	Segnalante

FASE 3 - Allegato 5B (senza nomi reali), per gli aggiornamenti

Allegato 5 B – Aggiornamento della segnalazione

Oggetto: codice della segnalazione MMGGAAA-PROGETTO-PRIORITA

1. Codice della segnalazione:

MESE-GIORNO ANNO-PROGETTO-Priorità

Priorità: ALTA – MEDIA -BASA

es.: 06182025-PRISMI-ALTA

1. Codice Caso:

2. Data di aggiornamento:

___ / ___ / _____

3. Cosa è stato fatto dall'ultimo aggiornamento?

4. Ci sono problemi o rischi nuovi?

No Sì (quali?):

5. Cosa si farà come prossimo passo?

- Colloqui scuola
- Colloqui con la famiglia
- Colloqui con i servizi o altri soggetti della rete - quali'
- Orientamento/accompagnamento ad altri servizi – quali'
- Sanzioni come da contratto
- Altro _____

6. Chi ha fatto questo aggiornamento:

Nome e ruolo: _____

Data: ___ / ___ / _____

Firma: _____

Allegato 6: Gestione dell'Abuso tra pari / Peer on peer abuse

Premessa – Le attività di peer tutoring online tra pari, e quindi tra minorenni, promosse all'interno del programma TOP hanno generato nuovi rischi che devono essere ulteriormente approfonditi e che hanno portato il CIAI alla redazione del presente allegato.

Responsabilità

Nell'ambito di applicazione delle Linee di condotta per la tutela e protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, il CIAI si impegna a prevenire, identificare precocemente e gestire adeguatamente la violenza e gli abusi tra pari, definiti come qualsiasi forma di abuso fisico, sessuale, emotivo o di controllo coercitivo esercitato tra i bambini sia online che offline.

Tolleranza zero – Il CIAI riconosce che un abuso è un abuso e non dovrebbe mai essere minimizzato o "sdrammatizzato". Ad esempio l'assolvere le molestie sessuali tra pari o il bullismo emozionale come "*sono solo battute*", "*è solo per ridere*", "*fa parte della crescita*" o "*i ragazzi sono ragazzi*" può portare a una cultura che normalizza gli abusi e crea spazi non sicuri³. I Destinatari della Policy devono essere sempre ben disposti, non giudicanti, rispettosi e responsabili nell'affrontare questioni così delicate come l'abuso tra pari, le quali possono avere delle conseguenze durature e traumatiche per i minori.

Consapevolezza

Garantire che tutti i Destinatari della Policy e tutte le persone coinvolte (comunità, bambini e bambine) siano consapevoli e coscienti del problema dell'abuso e delle sue conseguenze (vedere allegato 1 - Maltrattamento infantile).

Si considera abuso tra pari quando accade tra coetanei o bambini e bambine con non più di 7-8 anni di differenza. La violenza e l'abuso tra pari può assumere varie forme, tra cui (ma non solo): bullismo grave (compreso il cyberbullismo), abusi nelle relazioni, violenza e abusi domestici, sfruttamento sessuale dei minori, violenza giovanile, sfruttamento economico, comportamenti sessuali dannosi e/o violenza basata sul pregiudizio inclusa, ma non limitata a, violenza di genere⁴.

L'abuso online tra pari è qualsiasi forma di abuso che implica l'uso di un elemento digitale, ad esempio *sexting*, coercizione e sfruttamento, adescamento, diffusione di linguaggio minaccioso, contenuti sessualizzati e molestie (*harrasement*).

L'abuso tra pari può essere motivato da differenze percepite, ad esempio, per motivi di razza, religione, genere, orientamento sessuale, disabilità o altre differenze. L'abuso tra pari può portare all'isolamento,

³ <https://safeguarding.network/content/safeguarding-resources/peer-peer-abuse/>

⁴ Peer-on-Peer Abuse Toolkit; it will be renamed Addressing Child-On-Child Abuse. Farrer&Co. 2022
https://www.farrer.co.uk/globalassets/brochures/safe_safeguarding-toolkit-2019-as-at-june-2022.pdf

intimidazione, violenza o stress post-traumatico e procurare un danno con effetti duraturi e traumatici nei confronti della vittima, senza dimenticare che l'abuso tra pari è dannoso per la vittima ma anche per l'autore (che è un bambino).

Qualsiasi giovane può essere colpito da abusi tra pari, ma alcuni sono più vulnerabili di altri:

- gli abusi tra pari sono vissuti soprattutto da bambine e bambini dai 10 anni in su, e coloro che subiscono abusi sono generalmente leggermente più giovani di coloro che li abusano;
- le ragazze sono più frequentemente vittime di abusi da parte dei loro coetanei;
- i giovani che convivono con abusi domestici, sono più vulnerabili agli abusi tra pari. Molti bambini che presentano comportamenti dannosi nei confronti degli altri sono essi stessi vulnerabili e potrebbero essere stati (o essere ancora) vittime di coetanei, genitori o adulti nella comunità prima dell'abuso tra pari.

Prevenzione

Nel caso particolare di progetti che prevedono il coinvolgimento di bambini, bambine e adolescenti volontari del CIAI (Destinatari della policy minorenni), ogni progetto dovrà produrre una **Guida ai comportamenti etici e appropriati** che tenga conto della specificità della relazione tra pari (o tra bambini e giovani quando la differenza sia di più di 7-8 anni) che risponda ai rischi e ai bisogni identificati.

Tutti i volontari minorenni che vogliano svolgere attività tra pari, ad esempio il *tutoring online one to one*, dovranno fornire il consenso dei genitori e la presentazione da parte di un insegnante/educatore (come "referenze"). Durante il processo di selezione l'informazione fornita sarà utilizzata per approfondire e determinare l'idoneità dei volontari a svolgere attività con bambini e bambine più giovani di loro.

Inoltre, come previsto dalla Policy, in ogni progetto:

- dovrà essere condotta un'analisi dei rischi con un approccio partecipativo, valutando il potenziale impatto sui bambini, bambine e adolescenti coinvolti e individuando strategie adeguate per ridurli al minimo. Sono considerate attività tra pari ad esempio il peer tutoring online e offline, il peer education, l'attività di role model fra studenti, ecc.
- i principi della Policy e le Linee guida saranno condivisi con tutti i bambini e le bambine destinatari delle attività, con le famiglie, i tutori e con la comunità in un modo che sia a loro comprensibile.

Segnalazione

È importante avere presente che è difficile identificare precocemente l'abuso tra pari e che può accadere in qualsiasi momento: anche se non si verificano segnalazioni, questo non significa che gli abusi non stiano accadendo. Per esempio nel caso del bullismo *"fino al 50% delle vittime non ne parla con i genitori e fino al 60% non ne parla mai, oppure lo fa raramente con gli insegnanti per paura di possibili ripercussioni o per vergogna"* (indagine Istat del 2019).

Condurre delle indagini non è compito della persona che fa la segnalazione ma potrebbe essere rilevante specificare le seguenti informazioni (se già disponibili), oltre a quelle già previste nell'allegato 5 ("Rapporto di segnalazione"):

- Qual è l'età dei bambini coinvolti?
- Dove è avvenuto l'incidente o gli incidenti?
- Qual è stata la spiegazione da parte di tutti i bambini coinvolti di ciò che è accaduto?
- Qual è la comprensione che ciascuno dei bambini ha di ciò che è accaduto?
- Il comportamento è stato ripetuto in più di un'occasione?

Risposta

Oltre a quanto già previsto nella Policy, il Comitato per la gestione della segnalazione e il Comitato Interno tratteranno tutti i bambini, bambine e adolescenti coinvolti come potenzialmente a rischio, assicurando che ci sia una risposta di tutela sia per il bambino, bambina o adolescente che ha presumibilmente subito l'abuso, sia per il bambino, bambina o adolescente presumibilmente responsabile.

Risorse utili per approfondire:

- Peer-on-peer abuse toolkit https://www.farrer.co.uk/globalassets/brochures/safe_safeguarding-toolkit-2019-as-at-june-2022.pdf
- Peer on peer abuse <https://safeguarding.network/content/safeguarding-resources/peer-peer-abuse/>
- Esempio di Peer-on-Peer Abuse Policy (balears international College) https://cdn2.assets-servd.host/empty-vicuna/production/documents/Peer-on-Peer-Abuse-policy-2021_2021-10-13-075303_dwfe.pdf
- UK - Keeping children safe in education. Statutory guidance for schools and colleges on safeguarding children and safer recruitment. <https://www.gov.uk/government/publications/keeping-children-safe-in-education--2>

Milano 12.09.22

Allegato 7: Informativa ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR")

Gentile segnalante,
riportiamo qui l'informativa sul trattamento dei dati personali nel Processo di Gestione delle Segnalazioni di comportamenti non conformi alle linee di condotta per la tutela e protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, indicate nella "Child Safeguarding and Protection Policy" (CSPP) di CIAI (**segnalazioni CSPP**).

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

CIAI – Centro Italiano Aiuti all'Infanzia – ETS, con sede in Via Bordighera, 6 – 20142 Milano (di seguito, "**CIAI ETS**" o il "**Titolare**") è il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dal segnalante per la finalità di segnalazione di comportamenti non conformi alle linee di condotta per la tutela e protezione dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, indicate nella "Child Safeguarding and Protection Policy" (CSPP) di CIAI.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) può essere contattato presso la sede di Via Bordighera, 6 – 20142 Milano, o scrivendo all'indirizzo **e-mail: privacy@ciai.it**.

2. Tipi di Dati trattati

I dati forniti dal segnalante al fine di comunicare le presunte condotte illecite delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio/relazione con CIAI ETS potrebbero ricadere nelle seguenti categorie:

- 1) dati identificativi come nome e cognome;
- 2) dati di contatto come indirizzo/i e-mail, numero/i di telefono, indirizzo/i di posta;
- 3) altre informazioni relative al segnalante o al soggetto coinvolto nella segnalazione (anche riconducibili alle categorie particolari di dati personali di cui agli art. 9 del GDPR) incluse nelle segnalazioni o altrimenti acquisite nel corso dell'eventuale istruttoria.

Tali informazioni potranno essere comunicate dal segnalante (e di conseguenza raccolte da CIAI ETS) con una comunicazione scritta.

I dati personali delle altre persone coinvolte (ad es. il soggetto segnalato) che CIAI ETS raccoglie, vengono forniti principalmente dal segnalante.

Inoltre, sia che si agisca in qualità di segnalante sia che si agisca in qualità di persona coinvolta, CIAI ETS potrebbe raccogliere taluni dati personali anche presso terzi (ad esempio, persone sentite nel corso dell'eventuale istruttoria), registri pubblici o fonti aperte.

Il conferimento dei dati personali del segnalante è necessario per il perseguimento delle finalità elencate sotto; in caso di mancato conferimento dei dati personali del segnalante potrebbe essere impossibile per CIAI ETS perseguire tali finalità.

NOTA: In merito al contenuto della segnalazione, il segnalante è tenuto ad osservare le seguenti norme:

È necessario prestare la massima attenzione al tipo di dati forniti nella propria segnalazione.

Esistono categorie di dati che sono tutelati in modo specifico dalla normativa *Data Protection (Privacy)*: sono questi i dati che appartengono alle Categorie Particolari (es. dati relativi allo stato di salute, appartenenza sindacale, opinioni politiche, professione religiosa, ecc.).

Il segnalante è tenuto a NON fornire dati di questo tipo nella propria segnalazione, se essi non sono rilevanti ai fini della gestione della segnalazione stessa.

3. Finalità e Base Giuridica del trattamento

I trattamenti dei dati personali saranno trattati per consentire a CIAI ETS di gestire la segnalazione e in particolare per:

- 1) per adempiere agli obblighi di legge (tra cui quelli derivanti dal D. Lgs. 24/2023) al quale è soggetto il Titolare del

trattamento;

- 2) proteggere il personale, il patrimonio e i beni aziendali;
- 3) prevenire, investigare e perseguire la commissione di reati e condotte disciplinarmente rilevanti;
- 4) accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o amministrativa ovvero nell'ambito di procedure di arbitrato o conciliazione.

Il trattamento dei dati personali per la finalità sub (1) non richiede il consenso del segnalante in quanto è necessario per l'adempimento degli obblighi di legge cui il Titolare è soggetto, ai sensi dell'art. 6(1)(c) e 9(1)(g) del GDPR. Il trattamento dei dati personali per le finalità sub (2), (3) e (4) non richiede il consenso del segnalante in quanto è necessario per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare sottesi alle medesime finalità, ai sensi degli artt. 6(1)(f) del GDPR.

Si precisa che nell'ipotesi in cui il segnalante dovesse comunicare anche dati personali che ricadono nelle categorie di dati personali particolari di cui all'art. 9 del GDPR, il Titolare si limiterà a trattarli esclusivamente se necessari per raggiungere le finalità sopra descritte (ove consentito dalla legge) e quindi conformemente alle disposizioni di legge che disciplinano la raccolta e il trattamento di tali categorie di dati personali.

4. Destinatari dei dati personali

I dati personali sono acquisiti esclusivamente dai soggetti specificamente incaricati di gestire le segnalazioni di CIAI ETS e autorizzati a trattarli, secondo le regole descritte nella procedura interna che disciplina la gestione delle segnalazioni CSPP. Questa gestione può coinvolgere solo collaboratori e dipendenti di CIAI ETS e membri del Consiglio Direttivo di CIAI ETS.

Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:

- 1) soggetti a cui tale comunicazione deve essere effettuata al fine di adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi previsti da leggi, da regolamenti e/o dalla normativa comunitaria;
- 2) persone fisiche e/o giuridiche che forniscono servizi strumentali alle attività del Titolare per le finalità sopra specificate (es. consulenti, collegio sindacale, società di auditing, avvocati, consulenti forensi ecc.);
- 3) forze di polizia, autorità competenti (es. Autorità Nazionale Anticorruzione) ed altre amministrazioni pubbliche, che agiranno in qualità di autonomi titolari del trattamento.

5. Modalità di Trattamento Dei Dati

Il trattamento sarà effettuato con strumenti informatici e cartacei, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Il Titolare non trasferirà dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

6. Diritti degli Interessati

Gli interessati (i soggetti a cui si riferiscono i dati personali trattati) hanno il diritto di esercitare, nei casi previsti dalla legge, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, gli interessati potranno:

- 1) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) accedere ai dati personali;
- 3) rettificare i dati personali incompleti, inesatti o non aggiornati;
- 4) ottenere la cancellazione dei dati personali;
- 5) ottenere, nei casi previsti dalla legge, la limitazione del trattamento dei dati personali;
- 6) opporsi in tutto o in parte, nei casi previsti dalla legge, al trattamento dei dati personali;
- 7) ottenere la portabilità dei dati personali;

8) revocare il consenso eventualmente prestato.

I diritti che precedono possono essere esercitati direttamente presso il Titolare, all'indirizzo e-mail sopra indicato. Inoltre, gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questa piattaforma (o in altro modo trattati) avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR o di altra normativa in materia di protezione dei dati eventualmente applicabile, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).

Tuttavia, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lett. e ed f, dell'art. 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003 ("**Codice Privacy**"), i soggetti interessati sono informati che i loro diritti individuati dagli artt. 15 a 22 del GDPR e, in particolare il diritto di accesso, non potranno essere esercitati con richiesta al Titolare, ovvero con reclamo ai sensi dell'art. 77, ove dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dei soggetti interessati che effettuano una segnalazione, e/o allo svolgimento delle investigazioni o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Ai sensi del comma 3, dell'art. 2-undecies del Codice Privacy, l'esercizio di tali diritti potrà, inoltre, essere ritardato, limitato o escluso per tutto il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenendo conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dei soggetti interessati, al fine di salvaguardare gli interessi difensivi del Titolare e la riservatezza dei soggetti interessati.

In tali casi:

- (i) i soggetti interessati ne saranno informati con comunicazione motivata e resa senza ritardo, a meno che tale comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione dell'esercizio dei diritti;
- (ii) i soggetti interessati potranno esercitare i propri diritti tramite il Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy. In tale ipotesi, il Garante per la protezione dei dati personali informa i soggetti interessati di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame.

Rimane fermo il diritto dei soggetti interessati di proporre ricorso giurisdizionale.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali relativi alle segnalazioni vengono trattati e conservati per tutto il tempo necessario alla relativa gestione e per i successivi 5 anni dalla chiusura delle indagini, fatto salvo per eventuali necessità di tutela in sede giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 26 maggio 2025